



Comune di Avio

Provincia di Trento

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE MALGHE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI AVIO

Testo approvato con deliberazione consiliare n. 1 dd. 15.02.1995

Modificato con deliberazione consiliare n. 35 dd. 22.10.1999

Modificato con deliberazione consiliare n. 58 dd. 22.12.2005

Modificato con deliberazione commissariale n. 25 dd. 18.04.2007

Modificato con deliberazione giunta n. 17 dd. 14.02.2012

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

1. Il presente capitolato fa parte integrante della concessione – contratto delle malghe di proprietà del Comune di Avio, di seguito denominato “Comune” o “Concedente”.
2. L’oggetto della concessione – contratto, dietro il versamento di un canone annuo, consiste nell’utilizzazione delle malghe considerate nel loro complesso di pascolo, prato – pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l’uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.
- 2 bis. I Requisiti essenziali per la titolarità della concessione – contratto delle malghe sono i seguenti:
 1. avere la residenza anagrafica nel Comune di Avio;
 2. caricare la malga con bestiame prevalentemente di propria proprietà.

Per avere in concessione-contratto le malghe denominate, rispettivamente, “Lavacchio”, “Trattesoli”, “Pian delle Ceneri”, “Artillone”, “Pealda”, “Trembari” e “Vignolet” occorre, altresì essere titolari di azienda/e zootecnica/che che alleva/no vacche da latte e ed essere percettori di regolare quota latte assegnata dall’A.G.E.A. come previsto al successivo punto 4.

3. Le malghe non possono essere nè in tutto, nè in parte affidate in subconcessione o sublocazione senza autorizzazione del Comune.

ART. 2

1. Il Comune, alle condizioni poste nel presente capitolato, concede in uso per la durata di non oltre sei anni le seguenti malghe di proprietà comunale:
 1. Malga Fassole
 2. Malga AcqueNere
 3. Malga Vignolet
 4. Malga Lavacchio
 5. Malga Trattesoli
 6. Malga Pian delle Ceneri
 7. Malga Dossioli
 8. Malga Trembari
 9. Malga Artillone
 10. Malga Pealda

ART. 3

1. Lo sfruttamento delle malghe per scopi agrituristici e/o vendita di prodotti agro-alimentari, ad esclusione dei prodotti aziendali, in presenza delle autorizzazioni di rito, fatta salva la normativa sugli usi civici, dà titolo ad un distinto compenso.

ART. 4

1. Il carico massimo per malga sarà determinato dall'Ufficio Distrettuale Forestale in base alle effettive superfici pascolive, allo stato del cotico e alla durata della stagione monticatoria.
2. Ogni variazione del carico massimo consentito potrà avvenire, a richiesta degli interessati, solo su autorizzazione dell'Ufficio Distrettuale Forestale o del Comune.
3. Variazioni di carico dovute a disponibilità dei pascoli attigui, contermini o riduzioni assolute o contingenti di superfici pascolive sono autorizzate dal competente Ufficio Distrettuale Forestale.
- 3 bis. Sono richiesti ulteriori requisiti rispetto a quanto già evidenziato nel precedente punto art. 1 per il carico delle seguenti malghe:
 1. Malga Lavacchio
 2. Malga Trattesoli
 3. Malga Pian delle Ceneri
 4. Malga Artillone
 5. Malga Pealda
 6. Malga Trembari
 7. Malga Vignolete, nello specifico:
 3. essere titolari di aziende zootecniche che allevano vacche da latte
 4. essere percettori di regolare quota latte assegnata dalla A.G.E.A.
4. Il calcolo del carico dovrà avvenire in base alle seguenti tabelle di ragguaglio:
 - n. 3 vitelli sono considerati come un capo di bestiame in lattazione;
 - n. 2 manzi o manze sotto i 2 anni sono considerati come un capo grosso;
 - n. 1 cavallo viene considerato come due capi grossi.
5. Attualmente il carico monticabile di ogni singola malga o pascolo in capi da lattazione ("paghe") è il seguente:

1. Malga Fassole	paghe 22
2. Malga AcqueNere	paghe 10
3. Malga Vignolet	paghe 32
4. Malga Lavacchio	paghe 33
5. Malga Trattesoli	paghe 45
6. Malga Pian delle Ceneri	paghe 23
7. Malga Dossioli	paghe ---
8. Malga Trembari	paghe 14
9. Malga Artillone	paghe 51
10. Malga Pealda	paghe 27

ART. 5

1. Il canone di concessione verrà fissato in denaro e dovrà essere versato dal Concessionario alle scadenze indicate nel contratto di concessione.

2. Il ritardato pagamento autorizza il Comune ad applicare la penalità di mora pari al tasso di interesse legale sulle quote non pagate. Il ritardo o mancato pagamento del canone di concessione entro i termini fissati da facoltà al Comune:
 - di procedere, senza preavviso, all'incasso forzoso applicando le disposizioni di legge in materia di esazione di pubblici tributi;
 - di sequestrare, pignorare e vendere i prodotti esistenti in malga, compreso anche il bestiame monticato, indipendentemente dalla proprietà di questo, fino al saldo completo delle somme dovute al Comune, più le spese.

ART. 6

1. Tutti gli infortuni che dovessero ingenerarsi ricadono a carico del Concessionario.
2. Per le molestie ed i danni che venissero arrecati da terzi ai prodotti, bestiame o altro, per qualsivoglia motivo, il Concessionario non potrà richiedere al Comune risarcimenti o riduzioni d'affitto.
3. In caso di espropriazione di tutto o di parte del fondo connesso con l'utilizzo della malga, il Concessionario, che dovrà essere previamente interpellato, potrà richiedere una proporzionale riduzione del canone di concessione. Se per casi di comprovata forza maggiore derivanti da calamità, non fosse possibile il carico della montagna, il Concessionario sarà esonerato dal pagamento del canone di concessione, senza altre spese.
- 3 bis. Ad avvenuto carico il Concessionario è tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione anche se il carico fosse parziale.

ART. 7

1. Le malghe vengono concesse ad uso pascolo per la monticazione del bestiame, quindi il Concessionario non ha alcun diritto di utilizzare ed asportare legna od altri prodotti in genere che si possano ricavare dalle malghe stesse. La legna occorrente per il fabbisogno della malga verrà acquisita gratuitamente. Per nessuna ragione il Concessionario potrà asportare legna dalla malga.

ART. 8

1. E' consentito lo sfalcio del fieno ad esclusivo uso interno e limitatamente ad alcune parti del pascolo per il solo fabbisogno del bestiame. In accordo con il Concessionario, il Comune può concedere il pascolo ovi-caprino successivamente alla data di demonticazione, limitatamente alle aree bisognose di bonifica e/o di pulizia del cotico erboso da piante infestanti.

ART. 9

1. Il Concessionario è tenuto ad eseguire tutti i necessari interventi di conservazione della cotica.

2. Si dovrà evitare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove la cotica erbosa presenti segni di danneggiamento.
3. La mungitura sarà effettuata in appositi spazi , all'uopo attrezzati o, in alternativa, avverrà mediante appositi carrelli attrezzati allo scopo.

ART. 10

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi di manutenzione per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso nonché le opere necessarie al puntellamento dei tetti dei fabbricati contro i danni da neve.
2. Le spese di costruzione e ricostruzione dei fabbricati che si rendessero necessarie, nei casi di valanghe, nevi eccessive, nubifragi, frane, incendi e vetustà, sono a carico del Concedente, il quale dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione dei lavori nel più breve tempo possibile.
3. Le ordinarie manutenzioni dei fabbricati dovranno essere eseguite ogni anno. Qualora il Concessionario, dopo trenta giorni di monticazione non vi avesse ancora provveduto, il Comune eseguirà direttamente i lavori necessari, rivalendosi sul Concessionario per l'intero importo delle spese sostenute.

ART. 11

1. Le pozze di abbeveraggio del bestiame, come pure le cisterne dell'acqua, saranno mantenute in buono stato a spese del Concessionario, il quale dovrà procedere allo spurgo e restituzione nello stato in cui le ha ricevute e se migliorate non avrà diritto a compenso.

ART. 12

1. Il Concessionario dovrà eseguire i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle attrezzature e dei macchinari ed eseguire i lavori di ordinaria miglione dei pascoli, degli abbeveratoi e delle canalette delle strade che conducono alle malghe, su segnalazione del Comune e del custode forestale comunale, come pure estirpare tutte le erbe dannose.
2. In ogni caso sono a carico del Concedente la fornitura dei materiali per eseguire la manutenzione, da concordare con il Concessionario, dei materiali di riparazione dei fabbricati, la manutenzione ordinaria delle strade principali di accesso alle malghe, nonché le spese di assicurazione dei fabbricati.

ART. 13

1. Sarà dovere del Concessionario sorvegliare sulla conservazione dei confini di proprietà comunale, sull'introduzione di armente estranee, sulla buona ed integrale conservazione del pascolo, onde non vengano lesi i diritti del Comune.

ART. 14

1. Le concimaie dovranno essere mantenute in perfetta efficienza e lo stallatico dovrà essere asportato e disperso sul pascolo alla fine del periodo annuale di monticazione secondo quanto stabilito dal D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. e ss.mm. (Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).
2. Alla fine della stagione monticatoria sia le concimaie che le stalle dovranno essere svuotate e ripulite.

ART. 15

1. Il Concessionario potrà condurre in malga animali da cortile in numero sufficiente per le esigenze familiari. I suini, in numero strettamente necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, dovranno essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame bovino.
2. I cani, qualora siano necessari per il pascolo e la custodia, potranno essere condotti in malga solo se vaccinati anche contro la rabbia silvestre e secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la detenzione e circolazione di animali nel Comune di Avio.

ART. 16

1. E' fatto obbligo al Concessionario di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione della Autorità Veterinaria.
2. I certificati di sanità e vaccinazione del bestiame dovranno essere tenuti in malga a disposizione di eventuali controlli da parte dell'Autorità Veterinaria e Forestale.
3. Il Concedente porterà a conoscenza del Concessionario le eventuali circolari ed ordinanze di carattere sanitario che verranno emesse per la monticazione del bestiame.
4. Spetta al Concessionario la normale disinfezione nonché curare periodicamente le stalle e l'igiene dei locali per la lavorazione del latte.
5. I rifiuti solidi della malga dovranno essere collocati negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.
6. All'atto della consegna verrà indicato il luogo per il deposito degli stessi.

ART. 17

1. La durata della concessione-contratto non potrà essere superiore ad anni 6.
2. La concessione-contratto cesserà automaticamente al termine del periodo stabilito senza necessità di preavviso o disdetta.

ART. 18

1. La cauzione, nella misura prevista al successivo art. 22 in qualunque modo prestata, servirà a garantire i danni di qualsiasi specie che dovessero essere arrecati al fondo del Concedente o a suoi dipendenti, nonché per coprire ammende, tasse e spese per i lavori di conservazione e miglioria, fatti eventualmente eseguire d'ufficio in virtù del presente capitolato.

ART. 19

1. Il carico della montagna dovrà farsi nei periodi stabiliti dalle prescrizioni di Massima di Polizia Forestale.
2. Il Comune, in casi particolari, potrà tollerare motivate dilazioni.

ART. 20

1. Durante il periodo di monticazione il Concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che venissero cagionati agli stabili e ai pascoli in concessione, a meno che non provi di non esserne responsabile.
2. Tale responsabilità viene assunta dal Concessionario anche per i terzi che agiscono per suo conto.

TITOLO II – PROCEDURE

ART. 21

1. Le procedure di assegnazione di una o più malghe sono disposte con provvedimento dell'organo comunale competente previa sospensione del diritto di uso civico per equivalente durata della concessione-contratto.
2. Nel provvedimento sono indicate le modalità di gara da tenersi con il sistema dell'asta pubblica e con il criterio di aggiudicazione al migliore offerente rispetto al valore base per paga preventivamente stabilito.
3. Qualora pervengano due o più offerte uguali da parte di altrettanti allevatori per la stessa malga, verrà esperito, idoneo sorteggio tra le offerte medesime.
4. Nell'eventualità che l'asta vada deserta per una o più malghe il Comune potrà esperire formale trattativa privata con allevatori che abbiano gli stessi requisiti previsti all'art. 1 comma 2 bis prescindendo dal requisito della residenza anagrafica.
5. Il Concedente ha facoltà di escludere i concorrenti per i quali sussistano giustificati e provati motivi di inidoneità alla conduzione delle malghe sia per accertata inosservanza delle modalità d'uso delle stesse, sia per incapacità a contrarre con la P.A. intervenuta giudizialmente.

ART. 22

1. Entro 10 giorni dall'avvenuta concessione, il Concessionario dovrà presentarsi dal Concedente per procedere alla stipulazione della concessione-contratto in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario comunale e dovrà provare di aver depositato la cauzione prevista all'art. 18, anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 20% del canone annuo per la durata della concessione stessa.
- 1 bis. La cauzione predetta verrà restituita alla scadenza del contratto, previo accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico comunale degli adempimenti di cui all'art. 23.
- 1 ter. Nel caso in cui dalla verifica di cui sopra risultassero degli inadempimenti, la cauzione verrà trattenuta quale rimborso spese delle opere non realizzate dal Concessionario.

ART. 23

1. All'inizio di ogni stagione monticatoria, il Concessionario chiederà e riceverà la consegna della malga, la quale sarà eseguita da un rappresentante del Concedente o del Consorzio Forestale di Ala - Avio.
2. Detta consegna, per motivate ragioni connesse alla gestione della malga, potrà avvenire, a richiesta del Concessionario, anche nel limite dei tre giorni antecedenti la data dell'inizio della stagione monticatoria con possibilità di caricare immediatamente la stessa dopo la consegna.
3. Al fine di attuare i lavori preparatori inerenti i fabbricati e/o strutture della malga, il Concessionario potrà accedere 10 giorni prima della data di inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al Concedente nonché all'Ufficio Distrettuale Forestale.
4. L'utilizzo della casera è consentito solamente quale alloggio del Concessionario, dei suoi familiari e dei collaboratori.
5. Alla scadenza della concessione-contratto la malga dovrà avere uno stato di manutenzione uguale a quello verificato nell'ultima riconsegna autunnale con particolare garanzia per quanto attiene la pulizia.
6. L'incaricato del Concedente provvederà:
 - alla consegna dei fabbricati, del mobilio e del materiale in dotazione agli stessi;
 - ad indicare i confini del terreno concesso in uso;
 - ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione.
7. Il medesimo incaricato del Comune o in alternativa del Consorzio Forestale di Ala - Avio, redigerà apposito verbale di consegna che sarà firmato da tutti gli intervenuti e farà parte integrante del contratto; in detto verbale saranno precisati i lavori ordinari da eseguirsi a carico del Concessionario quali:
 - i lavori di miglioramento dei pascoli;
 - i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati;

- i lavori di manutenzione delle canalette delle strade che conducono alle malghe;
 - lavori vari utili alla corretta monticazione della malga.
8. Per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati dal Concessionario, questi avrà diritto ad una concordata riduzione del canone.
 9. All'atto della consegna stagionale, il Concedente garantisce la regolare funzionalità degli impianti per la provvista dell'acqua.
 10. Il Concessionario ha l'obbligo di effettuare gli interventi ordinari per mantenere in perfetta efficienza i manufatti quali cisterne , abbeveratoi, fontane.
 11. Le fosse a tenuta e le fosse Imhoff dovranno essere pulite al termine di ogni stagione monticatoria operando la pulizia e lo spurgo delle stesse secondo quanto stabilito dal D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. e ss.mm. (Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) a spese del Concessionario il quale dovrà altresì consegnare annualmente al Concedente apposito formulario di trasporto dei rifiuti rilasciato da ditta specializzata.
 12. Il concessionario dovrà inoltre rinnovare eventuali chiudende e recinzioni.

ART. 24

1. Al termine di ogni stagione monticatoria il delegato del Consorzio Forestale Ala - Avio ed un incaricato del Comune effettueranno la riconsegna autunnale della malga redigendo apposito verbale.
2. All'atto della riconsegna verrà indicato il locale o i locali a disposizione del Concessionario per il deposito, a proprio rischio, delle attrezzature di malga in proprietà durante il periodo di non monticazione.

ART. 25

1. Le spese contrattuali inerenti l'atto di concessione-contratto, sono interamente a carico del Concessionario.

TITOLO III – VIGILANZA E SANZIONI

ART. 26

1. La tutela tecnico-economica delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolo e di quanto disposto dal presente capitolato sono affidati agli organi comunali ed al Consorzio Forestale di Ala – Avio che provvedono con proprio personale.

ART. 27

1. In caso di reiterate inadempienze o gravi abusi da parte del Concessionario lo stesso potrà essere ritenuto inadatto alla conduzione della malga.
2. In questo caso la concessione-contratto sarà risolta e la cauzione incamerata.

ART. 28

1. Qualunque questione e divergenza che dovessero insorgere per l'interpretazione del presente capitolato, verrà risolta, in primis, da una Commissione composta da tre arbitri nominati uno dal Concessionario, uno dal Comune ed un terzo quale presidente, dall'Ufficio Distrettuale Forestale e solo qualora non si addingenga ad una soluzione si ricorrerà alla tutela giurisdizionale.

ART. 29

1. Le infrazioni alle norme del presente capitolato, quando non costituiscano reato previsto dal codice penale o da altre leggi, sono soggette alle sanzioni amministrative preventivamente disposte con provvedimento dell'organo comunale competente.
2. Per inadempienze sanitarie, per pascolo irregolare o abusivo, per danni al cotico o ai boschi vigono le sanzioni previste dalle specifiche normative vigenti.
3. Fanno eccezione i casi di inadempienza per lavori di conservazione e miglioria che potranno essere effettuati dopo l'accertamento dell'infrazione. Per essi il custode forestale o il tecnico comunale dovrà calcolare le giornate di impiego di manodopera necessarie per l'effettuazione dei lavori non eseguiti e, in base alle tariffe in vigore per gli operai agricoli forestali, computare la somma risultante a carico del Concessionario nel verbale di verifica autunnale. I lavori verranno fatti eseguire tempestivamente.

ART. 30

1. Allo scopo di incentivare il Concessionario ad una gestione attenta della malga nel rispetto scrupoloso delle disposizioni relative al decoro ambientale ed un rapporto civile e cordiale con il turista, il Concedente potrà erogare al Concessionario un premio di risultato basato sull'esito del verbale di verifica del Custode Forestale e di un ulteriore formulario predisposto allo scopo contenente le indicazioni relative a pulizia ambientale e rapporti con il pubblico.

Le modalità saranno definite anno per anno con un apposito allegato al verbale di consegna.